

«**ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.**»

Sede legale in Via Sabato Visco, n° 20 - 84131 Salerno (SA)
(Società soggetta a direzione e coordinamento di «E.d.A. Salerno»)

Verbale n. 7

Riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **SETTE** del mese di **MAGGIO**, alle **ORE 10:10 a.m.**, presso la Sede della Società, in Salerno, alla Via Sabato Visco, n° 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

(di cui alla nota Prot. «EcoAmbiente Salerno SpA» 02.05.2024 n. 20240001570):

- 1) Determine presidenziali nn. 23, 24, 25, 26 e 27 del 2024: presa d'atto;
- 2) "Procedura aperta" (Cig: B1214638D2) per l'affidamento del Servizio di conferimento dei rifiuti CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e CER 20.02.01 (rifiuti biodegradabili) prodotti presso l'Impianto di Recupero Rifiuti non pericolosi ubicato in Giffoni Valle Piana (SA), alla Località Sardone: discussione ed eventuale revoca/annullamento in autotutela alla luce di quanto chiarito nella recentissima delibera Anac 20.03.2024 n. 146;
- 3) Giudizio (R.G. n. 21387/2023) promosso dalla "Ladurner Srl" dinanzi al Tribunale di Napoli - Sezione Specializzata in materia di impresa, contro il Comune di Eboli (SA) e contro questa Società pubblica: valutazione e provvedimenti circa la proposta transattiva emersa in corso di causa;
- 4) Oblazione ex art. 162 c.p. con riferimento al p.p. n. 2415/2023 R.G.N.R. e n. 6154/2023 R.G.G.I.P. conseguito alle ispezioni eseguite dall'Arpac, presso l'Impianto T.M.B. di Battipaglia (SA), il 25.07.2022 e 28.09.2022, per la verifica del rispetto delle prescrizioni previste nell'AIA rilasciata per l'Impianto precitato: Provvedimenti;
- 5) Azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2409-*decies* c.c. contro i componenti degli Organi sociali in carica sino all'anno omissis: presa d'atto della volontà espressa dal Socio con delibera n. 1 adottata nella seduta assembleare dell'11.04.2024 ed autorizzazione al pagamento dell'acconto dovuto ai Componenti del Collegio arbitrale dinanzi al quale pende la vertenza;
- 6) Varie ed eventuali

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO
EDA SALERNO EX ART 2497 C.C.

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
P.IVA 04773540655 – REA Salerno 392505
Via Sabato Visco, 20 - 84132 Salerno
Tel. 089.333545 / Fax. 089.7728743
www.ecoambientesalerno.it
info@ecoambientesalerno.it
ecoambientesalerno@pec.it



Pag. 1 di 23



Questioni delle “*Varie ed eventuali*” trattate nella presente seduta:

- I) Piano di rientro del Comune di Pisciotta (SA): provvedimenti;
- II) Programma triennale dei lavori, Programma triennale di servizi e forniture e rispettivi «*Elenchi annuali*» (art. 37, D.Lgs. 36/2023): adozione;
- III) Nuova Variante dei lavori di ripristino solai e rifacimento letto biocelle presso l’Impianto di Compostaggio di Eboli (SA)(Cig: 9937140358): valutazione e provvedimenti;
- IV) Vincoli temporanei (cd. “*Time deposit*”) su liquidità presenti sui conti correnti bancari aziendali al fine di conseguire migliori tassi d’interesse: valutazioni e provvedimenti.

*** **

Sono presenti/assenti i signori:

			Presente	Assente
Dott.	Vincenzo Petrosino	Presidente	X	
Avv.	Andrea Lembo	Consigliere	X	
Sig.ra	Giuseppina Fiore	Consigliere	X	
Dott.	Massimo Malet	Presidente Collegio sindacale	X	
Dott.ssa	Carolina Annunziata	Sindaco effettivo	X	
Avv.	Fabio Piccininno	Sindaco effettivo	X	
Dott.	Furio Camillo Lardieri	Revisore Unico	X	

I presenti sottoscrivono apposito “*foglio presenze*”, che sarà conservato agli atti della Società.

*** **

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il dott. Vincenzo Petrosino, Presidente del C.d.A..

Il Presidente constata e fa constatare la validità della riunione in virtù del raggiungimento del *quorum* costitutivo.

I Consiglieri deliberano, all’unanimità, che il voto verrà espresso in maniera palese.

Con il voto favorevole di tutti i Consiglieri, viene chiamato l’avv. Emilio Ferraro a svolgere la funzione di *segretario verbalizzante*.

Viene data lettura del Verbale redatto in occasione della precedente seduta del 18.04.2024. Il Consiglio di Amministrazione prende atto del Verbale, senza rilievi.



Il Presidente apre la seduta odierna, passando all'esame di quanto posto all'Ordine del giorno.

*** **

Punto 1 all'Ordine del giorno [Determine presidenziali nn. 23, 24, 25, 26 e 27 del 2024: presa d'atto].

Il Presidente rappresenta che - nell'esercizio dei poteri conferitigli dal C.d.A. (si cfr. delibere adottate con riferimento al punto 1 all'O.d.g. di cui alla seduta del 13.1.2021, nonché al punto 1 all'O.d.g. di cui alla seduta del 21.1.2021) in ossequio a quanto previsto e consentito dall'art. 19, alinea 19.2, dello Statuto societario - ha provveduto ad adottare le determine nn. 23, 24, 25, 26 e 27 del 2024, che sottopone alla presa d'atto del Consiglio.

Il Consiglio, attentamente esaminate le determinazioni in questione, adotta, **all'unanimità**, la seguente

DELIBERA N. 41

con cui:

- 1) **prende atto**, senza rilievi, delle determinazioni presidenziali n. 23 del 18.04.2024 (acquisita, in pari data, al Prot. aziendale n. 20240001430), n. 24 del 18.04.2024 (acquisita, in pari data, al Prot. aziendale n. 20240001431), n. 25 del 22.04.2024 (acquisita, in pari data, al Prot. aziendale n. 20240001475), n. 26 del 24.04.2024 (acquisita, in pari data, al Prot. aziendale n. 20240001512) e n. 27 del 24.04.2024 (acquisita, in pari data, al Prot. aziendale n. 20240001519);
- 2) **dispone** che il presente deliberato venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al Responsabile del «Settore Affari Generali, Logistica, Gare e Contratti», al Responsabile dell'«Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy» ed al Responsabile dell'«Organo di Staff», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

*** **

Punto 2 all'Ordine del giorno [“Procedura aperta” (Cig: B1214638D2) per l'affidamento del Servizio di conferimento dei rifiuti CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e CER 20.02.01 (rifiuti biodegradabili) prodotti presso l'Impianto di Recupero Rifiuti non pericolosi ubicato in Giffoni Valle Piana (SA), alla Località Sardone: discussione ed eventuale revoca/annullamento in autotutela alla luce di quanto chiarito nella recentissima delibera Anac 20.03.2024 n. 146]

Prende la parola il Presidente, il quale riferisce quanto segue.

Con delibera n. 160 adottata nella seduta del 30.10.2023, questo Consiglio ha indetto “Procedura aperta” (ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023) per l'affidamento esterno del Servizio di conferimento, a fini di recupero, in ambito nazionale, dei rifiuti CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e CER 20.02.01 (rifiuti biodegradabili) prodotti presso l'Impianto di Recupero Rifiuti non pericolosi ubicato in Giffoni Valle Piana (SA), alla



Località Sardone, in gestione a questa Società pubblica. Trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e non richiedente alta intensità di manodopera a termini dell'art. 2, co. 1, lett. "e)", dell'«*Allegato I.1*» al D.Lgs. 36/2023 e non versandosi in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 108, co. 2, D.Lgs. 36/2023, il criterio di aggiudicazione scelto per la procedura di gara a farsi è stato quello del "prezzo più basso" (ex art. 108, co. 3, D.Lgs. 36/2023).

Indi, il nominato Rup (dott. Gerardo Sabato) ha provveduto, nei modi di legge, alla generazione del Cig (B1214638D2) ed alla pubblicazione dell'indetta procedura di gara, fissando – quale termine ultimo per la presentazione delle offerte – la data del 16.05.2024.

In considerazione del fatto che, con l'indetta procedura di gara, si punta ad individuare idoneo impianto di destino per il conferimento, a fini di recupero, dei rifiuti sopra citati (CER 20.01.08 e 20.02.01 prodotti presso l'Impianto di Recupero Rifiuti non pericolosi ubicato in Località Sardone) ed in considerazione altresì del fatto che più è lontano l'*individuando* impianto di destino e maggiore è il costo sostenuto da questa S.A. per il trasporto dei rifiuti fino all'impianto medesimo, è stato previsto, nella *lex specialis* di gara (e, segnatamente, nell'art. 3, ultimi due alinea, del Capitolato speciale d'appalto), un meccanismo che tiene conto, non del solo ribasso "secco" proposto dai concorrenti (ossia il ribasso proposto dagli OO.EE. concorrenti, da applicarsi sulla base d'asta fissata in gara), bensì anche della distanza chilometrica che l'impianto di destino (ossia l'impianto ove andranno conferiti, e dunque trasportati, i rifiuti prodotti) proposto dai concorrenti in gara ha rispetto all'Impianto di Sardone in gestione a questa Società pubblica.

Sta di fatto, però, che, con una recentissima pronuncia (Delibera 20.03.2024 n. 146), l'Anac, chiamata a valutare la legittimità o meno di una procedura di gara al prezzo più basso (bandita proprio per il conferimento dei rifiuti e con una formula di calcolo del ribasso che teneva conto della distanza chilometrica dell'Impianto di destino dei rifiuti rispetto all'impianto, gestito dalla S.A., di produzione dei medesimi), ha dichiarato la procedura esaminata non conforme alla vigente normativa di settore (esortando, conseguentemente, la S.A. interessata all'annullamento della procedura di gara medesima), chiarendo che «*in caso di applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (...), la formula del disciplinare che valorizzi la distanza dal sito di conferimento rispetto al sito operativo, oltre al minor prezzo offerto, è illegittima poiché, quando il criterio di aggiudicazione prescelto è il minor prezzo, la Stazione appaltante non può effettuare alcun tipo di comparazione tra le offerte basata sulla componente qualitativa o sui requisiti tecnici dei prodotti o delle prestazioni proposte*».

Alla luce di quanto sopra, appare necessario, onde operare in conformità alla vigente normativa di settore, procedere all'annullamento in autotutela della procedura di gara in precedenza indetta (e pubblicata) da questa S.A., in vista di procedere poi all'indizione di nuova procedura ad evidenza pubblica non prima di aver provveduto ad una generale e più



approfondita valutazione del “*quadro esigenziale*” nella specie configurabile nonché previa valutazione della possibilità/opportunità di adottare, con riferimento alla rinnovata procedura evidenziale a farsi, il criterio di aggiudicazione dell’«*offerta economicamente più vantaggiosa*» che, *inter alia*, tenga conto del fatto che (e, conseguentemente, valorizzi opportunamente) la minore distanza dell’impianto di destino comporta minori spese di trasporto del rifiuto per questa Società pubblica.

Il Presidente dà altresì atto che l’anzidetto annullamento in autotutela amministrativa a farsi, non necessita di alcuna preventiva comparazione degli “interessi contrapposti” sia perché si tratta di autotutela imposta dalla necessità di non violare la vigente normativa imperativa in materia di contratti pubblici, sia perché – non essendo ancora scaduto il termine previsto dalla *lex specialis* di gara per la presentazione delle offerte da parte degli OO.EE. e non essendo altresì, ad oggi, concretamente pervenuta alcuna offerta da parte di operatori interessati a concorrere - non è dato rinvenire/rilevare, né è possibile individuare, soggetti (controinteressati) che potrebbero avere interesse contrario all’annullamento a farsi.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, adotta, all’esito della discussione, **all’unanimità**, la seguente

DELIBERA N. 42

con cui:

- 1) **annulla in autotutela amministrativa** (ai sensi dell’art. 21-*nonies* della L. 241/90 e s.m.i.), per le ragioni chiarite nella sopra riportata parte motivo-narrativa, la precedente Delibera n. 160 del 30.10.2023 con cui questo C.d.A. aveva indetto la “*Procedura aperta*” (Cig: B1214638D2) per l’affidamento, sulla base del criterio di aggiudicazione del “*prezzo più basso*”, del Servizio di conferimento dei rifiuti CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e CER 20.02.01 (rifiuti biodegradabili) prodotti presso l’Impianto di Recupero Rifiuti non pericolosi ubicato in Giffoni Valle Piana (SA), alla Località Sardone;
- 2) **dà mandato** al Rup (dott. Gerardo Sabato) di provvedere, senza indugio, ai consequenziali e necessari adempimenti, anche di pubblicità e trasparenza, per rendere noto il deciso annullamento della (delibera di indizione e, dunque, della) indetta/pubblicata “*Procedura aperta*” sopra richiamata, avente Cig B1214638D2;
- 3) **dà, altresì, mandato** al precitato Rup di provvedere ad una generale e più approfondita valutazione del “*quadro esigenziale*” di questa S.A., che tenga conto della possibilità/opportunità di adottare, con riferimento alla nuova procedura evidenziale da indire nei tempi più brevi possibile, il criterio di aggiudicazione dell’«*offerta economicamente più vantaggiosa*» che, *inter alia*, valorizzi opportunamente la minore distanza dell’impianto di destino proposto dagli OO.EE. concorrenti in quanto siffatta



minore distanza comporta minori spese di trasporto del rifiuto per questa Società pubblica;

- 4) **dà mandato** al nominato Rup di provvedere, con riferimento alla presente delibera, a comunicare e rendere noto quanto necessario al Referente aziendale *illo tempore* nominato (a termini del D.M. Mit/Mims n. 14 del 16.01.2018) per la redazione dei Programmi biennale per i servizi/forniture e triennale per i lavori (oggi, Programmi triennali per lavori, servizi e forniture ex art. 37 del D.Lgs. 36/2023), per conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 5) **dispone** che – ove necessario – il servizio di che trattasi continui ad essere erogato dal Fornitore aziendale uscente, in regime di “*proroga tecnica*” ex art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016 (applicabile *ratione temporis* al contratto *illo tempore* sottoscritto, a seguito di formale procedura ad evidenza pubblica, con il Fornitore uscente medesimo), nelle more dell’ultimazione della nuova ed *indicenda* procedura di gara e della concreta operatività del contratto d’appalto da sottoscrivere con lo/gli O.E./OO.EE. che ne risulterà/anno aggiudicatario/ri;
- 6) **dispone** che il presente deliberato venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al nominato Rup (dott. Gerardo Sabato), al Responsabile del «*Settore Affari Generali, Logistica, Gare e Contratti*» (anche Dec della procedura di gara annullata), al Responsabile dell’«*Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy*» ed al Responsabile dell’«*Organo di Staff*», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

*** **

Punto 3 all’Ordine del giorno [Giudizio (R.G. n. 21387/2023) promosso dalla “Ladurner Srl” dinanzi al Tribunale di Napoli - Sezione Specializzata in materia di impresa, contro il Comune di Eboli (SA) e contro questa Società pubblica: valutazione e provvedimenti circa la proposta transattiva emersa in corso di causa]

Il Presidente rappresenta che, con determina n. 2 del 24 gennaio u.s. (acquisita, in pari data, al Prot. aziendale n. 20240000303), di cui questo Consiglio ha formalmente preso atto con delibera n. 11 adottata nella seduta del 15.02.2024, si è provveduto ad affidare (ex art. 56, co. 1, lettera “h)”, numero 1, alinea 1.2, D.Lgs. n. 36/2023) formale incarico/servizio di patrocinio legale e processuale nel giudizio (R.G. n. 21387/2023) promosso dalla “Ladurner Srl” dinanzi al Tribunale di Napoli-Sezione Specializzata in materia di impresa, contro il Comune di Eboli (SA) e contro questa Società pubblica, per l’accertamento (e conseguente pedissequa declaratoria) della circostanza che l’attrice nulla dovrebbe ad “EcoAmbiente Salerno SpA” (per le attività di evacuazione, da quest’ultima materialmente eseguite al fine di smaltire i rifiuti che erano stati lasciati dalla precitata Ladurner presso l’impianto di Eboli, in precedenza gestito dalla Ladurner medesima e poi passato in gestione, per volere ed espressa disposizione dell’EdA Salerno, ad



EcoAmbiente) in quanto non sussisterebbe, a dire di controparte, alcun apposito rapporto di fatto e/o di diritto con questa Società pubblica.

All'esito della formale costituzione in giudizio, il Legale incaricato di rappresentare e tutelare le ragioni di questa Compagine aziendale ha reso noto che l'adito Tribunale di Napoli ha formulato, alle parti litiganti, formale "*proposta di conciliazione*" della lite, assegnando termine fino al 10 maggio p.v. per aderire o al contrario rifiutare la proposta. A seguito di formale nota pec fatta pervenire in data 2 maggio u.s. (ed acquisita, in data 3.5.2024 al Prot. "*EcoAmbiente Salerno SpA*" n. 20240001571) dal Legale che assiste questa Società ed a seguito altresì di apposita interlocuzione per le vie brevi intrattenuta con il Legale medesimo, è emersa l'assoluta convenienza/opportunità di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale sia perché la stessa prevede il pagamento, a questa Società pubblica, di una somma molto vicina a quella pretesa (a fronte di € 1.028.208,77 pretesi, la proposta conciliativa prevede/ipotizza il pagamento di € 1.000.000,00), sia perché, nel formulare la proposta in parola, il Tribunale ha espressamente previsto/avvertito che il rifiuto ingiustificato della proposta medesima comporta le conseguenze di cui agli artt. 91 e 96 del c.p.c. (possibile condanna alle spese per "lite temeraria").

Il Presidente rappresenta inoltre che l'adesione alla "*proposta conciliativa*" formulata dal Giudice adito appare soluzione assolutamente conveniente anche sotto altro aspetto. Fermo restando che bisogna verificare se anche parte attrice (Ladurner) aderirà o meno alla proposta conciliativa in parola (in mancanza, non sarà ovviamente possibile conciliare ed il giudizio proseguirà nei modi di legge), con la proposta conciliativa ipotizzata, questa Società otterrebbe il pagamento, in tempi brevi, delle somme pretese (*rectius*: di una somma che, come sopra precisato, è molto vicina, per importo, a quella pretesa da questa Società) il che consentirebbe, a quest'Azienda pubblica, di rientrare del credito vantato senza dover attendere gli esiti del procedimento giudiziario pendente che - viepiù a causa degli effetti, ancora in corso, della Pandemia, che ha ulteriormente e notevolmente rallentato le attività degli Organi di giustizia, allungando i tempi di ultimazione dei giudizi - scontano comunque gravi ritardi; il tutto, senza peraltro considerare, in aggiunta, l'alea circa il buon esito del giudizio medesimo, imprescindibilmente immanente ad ogni procedura giurisdizionale contenziosa.

Né - aggiunge, infine, il Presidente - la rinuncia alla sopra specificata differenza (€ 28.208,77) tra la somma pretesa (€ 1.028.208,77) e quella (€ 1.000.000,00) prevista/ipotizzata nella proposta conciliativa formulata dal Tribunale adito, si appalesa idonea ad incidere in maniera "sensibile" sugli equilibri finanziari di questa Società pubblica, viepiù alla luce del fatto che l'incasso delle somme dedotte (€ 1.000.000,00) avrebbe luogo in tempi brevi invece che all'esito di un giudizio che, come sopra chiarito,



non è dato sapere quando si concluderà (e, comunque, di sicuro, in tempi non certo brevi) né con quale esito.

Alla luce di quanto sopra ed all'esito di apposito dibattito, il Consiglio adotta, **all'unanimità**, la seguente

DELIBERA N. 43

con cui:

- 1) **prende atto** della “*proposta conciliativa*” formulata dal Tribunale di Napoli-Sezione Specializzata in materia di impresa, nell'ambito del giudizio (R.G. n. 21387/2023) promosso dalla “*Ladurner Srl*” e meglio descritto nella sopra riportata parte motivo-narrativa;
- 2) **dà atto** che la precitata “*proposta conciliativa*” formulata dal Giudice adito nei termini richiamati nella su riportata parte motivo-narrativa del presente deliberato si appalesa assolutamente conveniente per questa Società pubblica, alla luce delle ragioni rappresentate ed esaminate nel corso del tenuto odierno dibattito consiliare;
- 3) **dà mandato** affinché il Legale costituito in giudizio per conto di questa Società pubblica provveda, nei modi e termini fissati dal Tribunale adito, a rendere nota la ferma intenzione di questa Azienda di aderire alla formulata “*proposta conciliativa*” sopra richiamata;
- 4) **dà mandato ed autorizza**, sin d'ora, il Presidente a porre in essere e/o sottoscrivere, in rappresentanza di questa Società, tutti gli eventuali atti consequenziali e necessari, anche aventi rilevanza esterna;
- 5) **dispone** che il presente deliberato venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al Responsabile del «*Settore Crediti e Contenzioso*», al Responsabile dell'«*Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy*» ed al Responsabile dell'«*Organo di Staff*», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

*** *** ***

Punto 4 all'Ordine del giorno [Oblazione ex art. 162 c.p. con riferimento al p.p. n. 2415/2023 R.G.N.R. e n. 6154/2023 R.G.G.I.P. conseguito alle ispezioni eseguite dall'Arpac, presso l'Impianto T.M.B. di Battipaglia (SA), il 25.07.2022 e 28.09.2022, per la verifica del rispetto delle prescrizioni previste nell'AIA rilasciata per l'Impianto precitato: Provvedimenti]

Prende la parola il Presidente il quale rappresenta quanto segue.

In date 25.07.2022 e 28.09.2022, Funzionari e Tecnici dell'Arpac si recavano presso l'Impianto T.M.B. di Battipaglia (SA), in gestione a questa Società pubblica, al fine di compiere una verifica ispettiva ordinaria relativa al rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) rilasciata dalle Autorità competenti per l'esercizio dell'attività di trattamento rifiuti svolta presso la precitata unità locale aziendale.



I Tecnici Arpac incaricati, all'esito delle verifiche poste in essere, trasmettevano, in data 14.03.2023, Relazione sugli accertamenti effettuati presso il Sito, ipotizzando gli illeciti di cui all'art. 29 *quaterdecies*, co. 2 e co. 3, lettere "a)" e "b)", del D.Lgs. 152/06 (cd. "Codice dell'ambiente").

Il Presidente dà lettura delle ipotesi di illecito, penale e amministrativo, ipotizzate nella sopra richiamata Relazione dell'Arpac e rappresenta / rende noto, altresì, quanto segue:

- la Relazione di cui sopra, comprensiva di allegati, veniva trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, a questa Società pubblica, alla «*Giunta Regionale della Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali – Salerno*», nonché al Sindaco del Comune di Battipaglia (SA);
- in data 16.03.2023, la Giunta Regionale della Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Salerno, con nota acquisita al Prot. "EcoAmbiente Salerno SpA" n. 20230001420, sulla scorta delle contestazioni formulate dall'Arpac, diffidava questa Società ad attivarsi – entro il termine di trenta giorni – per eliminare le criticità rilevate;
- al fine di controdedurre e superare le contestazioni pervenute, il Presidente ha indito tempestivamente e senza indugio provveduto a porre in essere ogni attività necessaria (tra cui, immediato incontro con i Tecnici aziendali, predisposizione di apposita Relazione tecnica di risposta e controdeduzione agli addebiti, posa in essere di ogni attività necessaria al superamento delle criticità contestate);
- entro il termine fissato dalla Regione Campania ed in ossequio al diritto di difesa sancito dall'art. 18, co. 1, della L. 689/81, in data 28.03.2023 (agli atti societari con nota Prot. n. 20230001604), si comunicava l'immediato superamento delle criticità rilevate e si trasmetteva, altresì, in allegato, apposita Relazione tecnica contenente le opportune controdeduzioni circa le condotte oggetto di contestazione da parte di Arpac;
- in seguito alla comunicazione, con acclusa Relazione tecnica, trasmessa da questa Società, la Regione Campania onerava l'Arpac della verifica circa l'ottemperanza alla diffida e della trasmissione - in tempi brevi - degli esiti delle attività richieste (nota acquisita al Prot. "EcoAmbiente Salerno SpA" 05.04.2023 n. 20230001725);
- l'Arpac, a seguito dei sopralluoghi effettuati in data 05.05.2023 e 21.06.2023, attestava, tramite i propri Tecnici, il superamento delle criticità rilevate ed oggetto della precedente diffida (si cfr. Relazione trasmessa da Arpac ed acquisita al Prot. "EcoAmbiente Salerno SpA" 27.07.2023 n. 20230003343);
- in data 6 luglio 2023, veniva notificata (Prot. "EcoAmbiente Salerno SpA" n. 20230003092 del 07.07.2023), da parte della Giunta Regionale della Campania U.O.D. Autorizzazione Ambientali e Rifiuti – Salerno, l'ordinanza di archiviazione (n. 205 del 29.06.2023) delle contestazioni degli illeciti amministrativi in precedenza ipotizzati da Arpac con la sopra richiamata Relazione del 14.03.2023;



- circa le ipotesi di illecito penale, invece, in data 27.03.2024, veniva notificato al Presidente, in qualità di Legale Rappresentante *pro tempore* di questa Società pubblica, formale decreto penale di condanna n. 142/2023 emesso dal GIP del Tribunale di Salerno con cui, per effetto della contestazione operata dalla Procura della Repubblica circa il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 29 *quaterdecies*, co. 3, lettere “a)” e “b)”, del D.Lgs. 152/2006, veniva comminata la sanzione dell’ammenda, ridotta per il rito, come per legge;
- il Presidente - in quanto soggetto imputato dei contestati illeciti da superamento, presso l’Impianto T.M.B. di Battipaglia, dei limiti inquinanti, come rilevato dall’Arpac - ha indi provveduto alla nomina di proprio difensore di fiducia;
- il designato difensore di fiducia, a mezzo di apposito parere scritto reso dopo aver visionato il fascicolo presente agli atti della Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno ed esaminato approfonditamente l’intera documentazione afferente alla vicenda, ha rappresentato l’assoluta convenienza/opportunità di procedere all’opposizione al pervenuto decreto penale di condanna con contestuale (richiesta di) oblazione *ex art. 162 c.p.*, così da ottenere l’estinzione del reato penale contravvenzionale, che degrada nella meno grave forma dell’illecito amministrativo a seguito dell’ammissione al pagamento dell’oblazione e del suo successivo versamento. Tanto, anche al fine di evitare il rischio di un eventuale giudicato penale di condanna che, a tacer d’altro, potrebbe costituire un precedente grave in relazione all’espletamento delle attività istituzionali di questa Società oltre a precludere la possibilità (talora ventilata come opportuna, se non necessaria, dai competenti Organi aziendali, in quanto spesso richiesta dagli enti comunali interessati/intenzionati a conferire i propri rifiuti presso gli impianti in gestione a questa Società pubblica) di richiedere e conseguire iscrizione nella c.d. “*White list*” della Prefettura;
- alla luce di quanto sopra, si è indi provveduto, nei termini di legge, a proporre opposizione al decreto penale di condanna, con contestuale istanza di ammissione all’oblazione (c.d. “*obbligatoria*”) ai sensi dell’art. 162 c.p., in vista ed al fine di ottenere l’estinzione del contestato reato penale (contravvenzionale), tramite il pagamento dell’importo determinato a norma di legge dal Giudice;
- con ordinanza del 18.04.2024, notificata al nominato difensore di fiducia, il G.I.P. del Tribunale di Salerno ammetteva l’Istante all’oblazione, determinando l’importo da versare e comprovare mediante deposito in Cancelleria entro cinque giorni dalla notifica dell’ordinanza medesima.

A questo punto, prende la parola il Consigliere Lembo il quale, oltre a chiarire più in dettaglio, ai presenti, quanto rappresentato nel sopra richiamato parere dell’avvocato di fiducia nominato dal Presidente, puntualizzando la condivisibilità di quanto in esso rappresentato e consigliato, chiarisce altresì che gli illeciti contestati – derivando



dall'asserito superamento di limiti inquinanti imposti dalla legge e dall'AIA rilasciata a questa Società per il rituale esercizio delle attività di trattamento dei rifiuti presso l'Impianto T.M.B. di Battipaglia – non risultano ascrivibili alla condotta diretta del Presidente (cui, per come prescritto dalla legge, viene formalmente ascritto e contestato il reato) bensì all'espletamento delle attività proprie di questa Società pubblica, nel momento e nella misura in cui quest'ultima gestisce l'Impianto T.M.B. precitato, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

E' evidente, pertanto, che – ferma e confermata l'assoluta opportunità (se non necessità) di procedere così come si è concretamente fatto (ossia, attraverso opposizione al decreto penale di condanna, con contestuale richiesta di oblazione dell'ascritto reato penale e successivo immediato pagamento, nei brevissimi termini stabiliti dalla legge, dell'importo dell'oblazione fissato dal Giudice) – questa Società debba ora farsi carico delle somme versate a titolo di oblazione. Tanto, perché sussistono, nella specie, i presupposti chiariti dalla giurisprudenza, anche della Cassazione, affinché un organismo pubblico si assuma direttamente l'onere finanziario relativo al pagamento; segnatamente, sussistono, infatti, nella specie, lo stretto nesso tra la condotta contestata e le attività proprie d'ufficio del Presidente (che, nella specie, nell'espletare – per il tramite dei competenti Responsabili ed Organi aziendali - l'attività di gestione dell'Impianto T.M.B. da cui è derivata la contestazione di che trattasi, ha operato in nome e per conto di questa Società e nell'interesse esclusivamente di quest'ultima, non certo personale), nonché lo specifico interesse di questa Società a conseguire/provocare l'estinzione dell'illecito penale, per le ragioni sopra rappresentate (tra cui quella di evitare che, dall'eventuale condanna penale potessero derivare conseguenze, anche in termini di “condotta specchiata” del Presidente e di questa stessa Società pubblica, così come ampiamente chiarito nel parere al riguardo reso dal Legale di fiducia nominato dal Presidente medesimo ai fini della presente vicenda).

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, adotta, all'esito della discussione, **all'unanimità**, la seguente

DELIBERA N. 44

con cui:

- 1) **prende atto** della vicenda, anche processuale, come descritta nella sopra riportata parte motivo-narrativa, derivante dalla contestazione dell'avvenuto superamento, rilevato a seguito di sopralluoghi effettuati il 25.07.2022 e 28.09.2022 da Tecnici incaricati dall'Arpac, presso l'Impianto T.M.B. di Battipaglia (SA) in gestione a questa Società pubblica, del limite massimo di alcune emissioni inquinanti, come definito ed imposto dalla legge e dall'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalle Autorità competenti per l'esercizio dell'attività di trattamento rifiuti svolta presso la precitata unità locale aziendale;



- 2) **prende atto** che i reati conseguentemente ipotizzati sono stati contestati al Presidente di questo C.d.A., in qualità di (ed in quanto) Legale Rappresentante p.t. di questa Società pubblica;
- 3) **prende atto** dell'avvenuto pagamento, eseguito nei brevissimi termini prescritti dalla legge ed imposti dal Giudice penale, dell'oblazione *ex art. 162 c.p.* finalizzata ad ottenere l'estinzione del reato penale contravvenzionale comminato, nei confronti del Presidente, nella qualità di Legale Rappresentante p.t. di questa Società pubblica, con decreto penale di condanna n. 142/2023 emesso dal GIP del Tribunale di Salerno per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 29 *quaterdecies*, co. 3, lettere "a)" e "b)", del D.Lgs. 152/2006;
- 4) **dà atto** che il Presidente ha provveduto tempestivamente ed efficacemente a porre in essere ogni attività necessaria e/o utile a superare le criticità contestate nonché a fronteggiare l'iter amministrativo ed anche processuale derivato dalla vicenda;
- 5) **dà atto** che i reati ascritti derivano dalla gestione dell'Impianto T.M.B. di Battipaglia (SA) e, dunque, da condotta posta in essere nell'espletamento delle attività istituzionali aziendali (e, quindi, nell'interesse esclusivo di questa Società pubblica);
- 6) **dà atto** che, per le ragioni chiarite nella sopra riportata parte motivo-narrativa, si appalesa pienamente rispondente all'interesse di questa Società pubblica l'aver attivato e richiesto, nei modi e termini richiamati nella su esposta parte motivo-narrativa del presente deliberato, l'oblazione del reato ascritto dal pervenuto decreto penale di condanna richiamato sub 3;
- 7) **dispone**, per quanto riportato nei punti che precedono, che le somme versate a titolo di oblazione gravino sui fondi propri di bilancio di questa Società pubblica;
- 8) **dispone** che il presente deliberato venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al Responsabile dell'«Ufficio R.P.C.T., *Pari Opportunità e Privacy*» ed al Responsabile dell'«*Organo di Staff*», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

*** **

Punto 5 all'Ordine del giorno [Azione di responsabilità *ex artt. 2393 e 2409-decies c.c. contro i componenti degli Organi sociali in carica sino all'anno omissis: presa d'atto della volontà espressa dal Socio con delibera n. 1 adottata nella seduta assembleare dell'11.04.2024 ed autorizzazione al pagamento dell'acconto dovuto ai Componenti del Collegio arbitrale dinanzi al quale pende la vertenza]*

Prende la parola il Presidente, il quale rappresenta che, in esecuzione di quanto stabilito da questo Consiglio con delibera n. 36 adottata nella seduta del 29 marzo u.s., si è provveduto a convocare l'Assemblea dei soci, onde informarla/relazionarla circa lo stato di avanzamento dell'avviato giudizio arbitrale avente ad oggetto l'azione di responsabilità (ai sensi degli artt. 2393 e 2409-*decies c.c.*) nei confronti degli Amministratori ed Organi



di controllo in carica per gli esercizi dal omissis al omissis per i danni patrimoniali arrecati, per atti di *mala gestio*, a questa Società in ragione delle condotte poste in essere in violazione degli obblighi normativi e statutari connessi ai diversi ruoli ricoperti.

Nella seduta di poi tenutasi l'11.04.2024, l'Organo assembleare, con delibera n. 1, ha preso atto, senza rilievi, della Relazione all'uopo predisposta dal Presidente di questo C.d.A. circa l'andamento e lo stato di avanzamento dell'incoata azione di responsabilità e - dando espressamente atto della non accoglibilità/accettabilità (per le ragioni, riportate nel Verbale di seduta, approfonditamente vagliate nel dibattito assembleare) delle proposte transattive fatte pervenire dai soggetti passivi dell'incoata azione di responsabilità, ad oggi pendente dinanzi a Collegio arbitrale nominato secondo quanto prescritto dallo statuto aziendale - ha altresì dato mandato al Presidente di porre in essere e/o sottoscrivere, in rappresentanza di questa Società, tutti gli atti consequenziali e necessari, anche aventi rilevanza esterna, in vista ed al fine di continuare a coltivare la già avviata azione di responsabilità degli amministratori.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente rappresenta che, onde dare seguito al deliberato assembleare sopra richiamato e continuare a coltivare l'azione di responsabilità ad oggi pendente, si è già provveduto a versare la somma complessiva di € 22.500,00 quali somme stimate (e, ad oggi, formalmente liquidate con provvedimento datato 6 marzo u.s.) dal Collegio arbitrale a titolo di competenze del CTU da nominare nell'ambito ed ai fini del giudizio pendente e bisogna altresì provvedere al pagamento delle seguenti ulteriori somme liquidate dal Collegio arbitrale con ordinanza del 4 ottobre u.s. che ha posto l'anticipazione a carico di questa Società pubblica: € 105.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di acconto in favore dei Componenti del Collegio nonché € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore del segretario del Collegio medesimo.

Alla luce di quanto sopra ed all'esito di apposito dibattito, il Consiglio adotta, **all'unanimità**, la seguente

DELIBERA N. 45

con cui:

- 1) **prende atto** della delibera 11.04.2024 n. 1, con cui l'Assemblea dei Soci ha ritenuto non accoglibili/accettabili, per le ragioni meglio chiarite nel deliberato medesimo, le proposte transattive fatte pervenire dai soggetti passivi dell'incoata azione di responsabilità, ad oggi pendente dinanzi a Collegio arbitrale nominato secondo quanto prescritto dallo statuto aziendale, avente ad oggetto l'azione di responsabilità (ai sensi degli artt. 2393 e 2409-*decies* c.c.) nei confronti degli Amministratori ed Organi di controllo in carica per gli esercizi dal omissis al omissis per i danni patrimoniali arrecati, per atti di *mala gestio*, a questa Società in ragione delle condotte poste in essere in violazione degli obblighi normativi e statutari connessi ai diversi ruoli ricoperti;



- 2) prende atto, altresì, del fatto che, con il deliberato assembleare richiamato sub 1, l'Assemblea dei soci ha dato **mandato** al Presidente di questo C.d.A. di porre in essere e/o sottoscrivere, in rappresentanza di questa Società, tutti gli atti consequenziali e necessari, anche aventi rilevanza esterna, in vista ed al fine di continuare a coltivare la già avviata azione di responsabilità degli amministratori;
- 3) **prende atto**, senza rilievi, della circostanza che i competenti Organi ed Uffici aziendali hanno già provveduto al pagamento di € 22.500,00 quali somme stimate dal Collegio arbitrale (e, ad oggi, formalmente liquidate con provvedimento del Collegio medesimo, datato 6 marzo u.s.) a titolo di competenze del CTU da nominare nell'ambito ed ai fini del giudizio arbitrale pendente;
- 4) **dispone** che si provveda, senza indugio, al versamento delle seguenti somme ulteriori liquidate dal Collegio arbitrale con ordinanza del 4 ottobre u.s. che ha posto l'anticipazione a carico di questa Società pubblica: € 105.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di acconto in favore dei Componenti del Collegio nonché € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore del segretario del Collegio medesimo;
- 5) **dispone** che il presente provvedimento venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al Responsabile dell'«Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy» ed al Responsabile dell'«Organo di Staff», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

*** *** ***

Punto 6 all'Ordine del giorno [Varie ed eventuali]:

PRIMA questione delle "Varie ed eventuali": Piano di rientro del Comune di Pisciotta (SA): provvedimenti.

Il Presidente rappresenta che, da una verifica contabile, è emerso che il Comune di Pisciotta (SA) è debitore, ad oggi, nei confronti di questa Società, con riferimento ai costi "post mortem" anni dal 2019 al 2022, all'«Adeguamento tariffario anno 2013» e ai conferimenti eseguiti presso l'Impianto T.M.B. di Battipaglia (SA), della somma complessiva di € 52.806,24, oltre iva ove dovuta.

A mezzo nota acquisita al Prot. "EcoAmbiente Salerno SpA" 06.05.2024 n. 20240001592, il Responsabile aziendale del "Settore recupero crediti" ha reso noto che il precitato Ente municipale, con note acquisite al Prot. "EcoAmbiente Salerno SpA" 26.4.2024 n. 20240001526 e 2.5.24 20240001556, puntualizzando il fatto che una piccola parte del credito contestato/richiesto da questa Società pubblica è a carico e va pagata da parte di O.E. privato cui il Comune medesimo ha affidato il servizio comunale di conferimento dei rifiuti comunali, si è dichiarato disponibile ed ha richiesto di rientrare dal debito sopra indicato, decurtato di piccola somma da versarsi per mano del sopra richiamato O.E. affidatario del Servizio comunale di conferimento dei rifiuti, attraverso il pagamento della somma complessiva, senza interessi, di € 52.179,18 iva compresa, da



versarsi attraverso n. 3 (tre) rate annuali di pari importo (€ 17.393,03 cadauna) a partire dalla fine del 30.06.2024 e fino ad estinzione del debito.

Prima di procedere oltre, però, il Presidente rammenta ai presenti che l'art. 18, alinea 18.4, del vigente Statuto societario prevede che *«Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e può deliberare qualora (...) siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, nel qual caso dovrà procedersi al rinvio della adunanza»*. Sicché l'argomento introdotto – sebbene non inserito nel comunicato *«Ordine del giorno»* dell'assise odierna – può essere sottoposto all'eventuale deliberazione del Consiglio, vista la partecipazione di tutti i suoi componenti in carica nonché di tutti i componenti del Collegio sindacale.

Consentendolo lo Statuto, il Presidente chiede al Consiglio di avviare la discussione propedeutica all'adozione di opportuna deliberazione sulla questione esposta, non riportata nell'Ordine del giorno.

I Componenti del Consiglio si dichiarano disposti ad avviare la discussione.

Indi, il Presidente – proseguendo nel suo intervento - propone di approvare la richiesta fatta pervenire dal precitato Ente municipale, alla luce delle considerazioni che seguono:

- il debitore è, nella specie, un piccolo Comune di circa 2.500 abitanti;
- in disparte la morosità sopra richiamata, l'Ente municipale in questione – seppur per il tramite di O.E. privato affidatario del relativo servizio comunale - paga regolarmente e con tempestività/puntualità il conferimento dei propri rifiuti urbani effettuato presso gli Impianti gestiti da questa Società pubblica;
- la richiesta rateizzazione dell'importo complessivo sopra indicato, in uno alla domandata rinuncia agli interessi (legali e/o di mora) ipotizzabili sulle somme dovute dal precitato Ente municipale debitore, si appalesa assolutamente inidonea ad incidere in maniera “sensibile” sugli equilibri finanziari di questa Società pubblica;
- la rinuncia agli interessi (legali e/o di mora) ipotizzabili a carico del Comune andrebbe a beneficio del bilancio municipale (e, dunque, a “vantaggio” di soldi pubblici facenti parte del patrimonio di un Ente territoriale) e ricadrebbe positivamente sulle tasche dei cittadini dell'Ente;
- la Pandemia da “*Coronavirus – Covid 19*” ed il rincaro dei prezzi delle materie prime dovuto alla contingente guerra russo-ucraina hanno pesantemente indebolito le casse dei comuni ed intaccato le disponibilità finanziarie dei cittadini;
- il pagamento, offerto in tempi brevi e comunque già a partire dalla fine della fine del mese di giugno p.v., consentirebbe a questa Società pubblica di iniziare a rientrare del credito vantato senza dover attendere gli esiti di procedure giudiziarie di recupero



coattivo che - viepiù a causa degli effetti, ancora in corso, della Pandemia, che ha ulteriormente e notevolmente rallentato le attività degli Organi di giustizia, allungando i tempi di ultimazione dei giudizi - scontano comunque gravi ritardi (il tutto, senza peraltro considerare, in aggiunta, l'alea circa il buon esito di qualsivoglia procedura di recupero coattivo, comunque sussistente in quanto immanente ad ogni contesa giudiziaria e viepiù evidente/sussistente nella materia *de qua*, già in passato oggetto di contenziosi giudiziari, afferente la debenza/entità degli importi dovuti dai Comuni per il conferimento dei rifiuti).

Esaminata la proposta di pagamento fatta pervenire dall'Ente municipale, ritenuti condivisibili i rilievi argomentati dal Presidente, anche a seguito di opportuna discussione involgente dibattito sulle condizioni "imposte" dalla normativa di settore e dalla giurisprudenza contabile come necessarie ed imprescindibili affinché una P.A. (o sua Società *in house*) possa addivenire a transazione o concedere dilazione di pagamento a terzi debitori, il Consiglio adotta, **all'unanimità**, la seguente

DELIBERA N. 46

con cui:

- 1) **prende atto ed approva**, senza rilievi, la proposta di pagamento fatta pervenire dal Comune di Pisciotta (SA) al fine di sanare la morosità ad oggi accumulata (€ 52.179,18 iva compresa), come specificata nella sopra riportata parte motivo-narrativa, per costi "post mortem" anni dal 2019 al 2022, «Adeguamento tariffario anno 2013» e conferimenti eseguiti presso l'Impianto T.M.B. di Battipaglia (SA), attraverso il versamento di n. 3 (tre) rate annuali di pari importo (€ 17.393,03 cadauna) a partire dal 30.06.2024 e fino ad estinzione del debito;
- 2) **dà mandato ed autorizza** il Presidente a porre in essere e/o sottoscrivere, in rappresentanza di questa Società, tutti gli atti consequenziali e necessari, anche aventi rilevanza esterna;
- 3) **dispone** che il presente deliberato venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al Responsabile del «Settore Crediti e Contenzioso», al Responsabile dell'«Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy» ed al Responsabile dell'«Organo di Staff», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

*** **

SECONDA questione delle "Varie ed eventuali": Programma triennale dei lavori, Programma triennale di servizi e forniture e rispettivi «Elenchi annuali» (art. 37, D.Lgs. 36/2023): adozione.

Il Presidente rende noto che il Referente aziendale nominato (a termini degli artt. 3, co. 14, e 6, co. 13, del D.Mims 16.01.2018 n. 14, oggi, artt. 3, co. 13, e 6, co. 13, dell'«Allegato I.5» al D.Lgs. 36/2023) per la predisposizione del «Programma triennali di



lavori» e del «*Programma triennale di servizi e forniture*» (art. 37, co. 1, lett. “a”), D.Lgs. 36/2023) ha provveduto ad elaborare schema dei precitati Programmi valevoli per il triennio a venire, comprensivi anche degli schemi degli «*Elenchi annuali*» ex art. 37, co. 1, lett. “b”), D.Lgs. 36/2023 (ossia gli elenchi recanti indicazione di servizi/forniture e/o lavori da avviare nella prima annualità di validità/efficacia dei neo-predisposti Programmi triennali).

Come chiarito in vista della discussione che ha, di poi, portato all’adozione della su riportata delibera n. 46, l’argomento introdotto – sebbene non inserito nel comunicato «*Ordine del giorno*» dell’assise odierna – può essere sottoposto all’attenzione ed all’eventuale deliberazione del Consiglio, vista la partecipazione di tutti i suoi componenti in carica nonché di tutti i componenti del Collegio sindacale.

Consentendolo lo Statuto, il Presidente chiede al Consiglio di avviare la discussione propedeutica all’adozione di opportuna deliberazione sulla questione esposta, non riportata nell’Ordine del giorno.

I Componenti del Consiglio si dichiarano disposti ad avviare la discussione.

Indi, il Consiglio, esaminati gli schemi di Programmi triennali ed Elenchi annuali predisposti dal sopra citato Referente aziendale ed all’esito di apposito dibattito, adotta, **all’unanimità**, la seguente

DELIBERA N. 47

con cui:

- 1) **adotta**, ex art. 37 del D.Lgs. 36/2023, il «*Programma triennale dei lavori*» nonché il «*Programma triennale di servizi e forniture*» che il Referente aziendale (*illo tempore* nominato a termini degli artt. 3, co. 14, e 6, co. 13, del D.Mims 16.01.2018 n. 14; oggi, artt. 3, co. 13, e 6, co. 13, dell’«*Allegato I.5*» al D.Lgs. 36/2023) ha provveduto ad elaborare in ossequio alle prescrizioni di cui al richiamato art. 37, in uno alle disposizioni di cui all’«*Allegato I.5*» al precitato D.Lgs. 36/2023;
- 2) **adotta**, altresì, l’«*Elenco annuale dei lavori*» nonché l’«*Elenco annuale di servizi e forniture*» (art. 37, co. 1, lett. “b”), D.Lgs. 36/2023) da avviare nella prima annualità di validità/efficacia dei neo-adottati Programmi triennali, che il sopra citato Referente aziendale ha provveduto ad elaborare in ossequio alle prescrizioni richiamate sub 1;
- 3) **dà mandato** al precitato Referente aziendale di provvedere, nei modi e termini di legge (Art. 5, co. 5, dell’«*Allegato I.5*» al D.Lgs. 36/2023, in uno alle pertinenti prescrizioni di cui alla Delibera Anac 13.12.2023 n. 582), alla pubblicazione, senza consultazioni, dei Programmi ed Elenchi adottati e di provvedere, altresì, a darne tempestiva comunicazione a questo Consiglio di Amministrazione;
- 4) **dispone** che, in ossequio a quanto previsto e consentito dalla pertinente normativa di settore (segnatamente, art. 5, co. 5, terzo periodo, dell’«*Allegato I.5*» al D.Lgs. 36/2023), questo C.d.A. provvederà, entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta



pubblicazione dei Programmi ed Elenchi adottati, all'approvazione definitiva dei medesimi;

- 5) **dispone** che il presente deliberato venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al “*Referente aziendale dei programmi ex art. 37, D.Lgs. 36/2023*” (dott. Vincenzo Caputo), al Responsabile del «*Settore Affari Generali, Logistica, Gare e Contratti*», al Responsabile dell’«*Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy*» ed al Responsabile dell’«*Organo di Staff*», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

*** *** ***

TERZA questione delle “*Varie ed eventuali*”: *Nuova Variante dei lavori di ripristino solai e rifacimento letto biocelle presso l’Impianto di Compostaggio di Eboli (SA)(Cig: 9937140358): valutazione e provvedimenti.*

Il Presidente rende noto che, con nota acquisita al Prot. aziendale 23.04.2024 n. 20240001486, il Rup (ing. Vincenzo Apicella) dei lavori di ripristino solai e rifacimento letto biocelle presso l’Impianto di Compostaggio di Eboli (SA) (Cig: 9937140358) ha trasmesso formale “*Proposta di approvazione di variante in corso d’opera*” redatta sulla base di “*Perizia di variante*” elaborata dal Direttore dei Lavori (ai sensi degli artt. 106 del D.Lgs. 50/2016 ed 8 del D.M. 49/2018) ed acquisita al prot. «*EcoAmbiente Salerno S.p.A.*» 19.04.2024 n. 20240001443.

Il Presidente rammenta altresì, al Consiglio, che, con delibera n. 7 adottata nella seduta del 24.01.2024, per le ragioni chiarite nel deliberato medesimo (cui espressamente si rinvia), si è già provveduto ad approvare una prima variante in corso d’opera dei lavori di che trattasi, cui ha fatto seguito la sottoscrizione, in data 08.02.2024, di formale ed apposito «*Atto aggiuntivo – Addendum contrattuale*» (acquisito al Prot. “*EcoAmbiente Salerno SpA*” 09.02.2024 n. 20240000540).

Come chiarito in vista della discussione che ha, di poi, portato all’adozione delle su riportate delibere nn. 46 e 47, l’argomento introdotto – sebbene non inserito nel comunicato «*Ordine del giorno*» dell’assise odierna – può essere sottoposto all’attenzione ed all’eventuale deliberazione del Consiglio, vista la partecipazione di tutti i suoi componenti in carica nonché di tutti i componenti del Collegio sindacale.

Consentendolo lo Statuto, il Presidente chiede al Consiglio di avviare la discussione propedeutica all’adozione di opportuna deliberazione sulla questione esposta, non riportata nell’Ordine del giorno.

I Componenti del Consiglio si dichiarano disposti ad avviare la discussione.

Indi, il Presidente, continuando nel suo intervento, rappresenta che, nella sopra richiamata (seconda) “*Proposta di variante*” fatta pervenire dal Rup, si legge, *inter alia*, quanto segue:



- a) visto il “Verbale di constatazione stato dei lavori del 10.04.2024” redatto dal D.LL. in contraddittorio con l’Impresa appaltatrice, dal quale è emersa, anche a seguito di prove tecniche in cantiere e di laboratorio, la necessità di predisporre seconda perizia di variante in corso d’opera finalizzata al conseguimento di maggiori condizioni di sicurezza, a breve e lungo termine;
- b) vista la seconda perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori (...) con la quale è stato previsto di eliminare, dall’intervento di ripristino dei solai, la fase di applicazione di uno strato di intonaco armato con rete di basalto e di rimuovere tale strato di intonaco laddove già posato in opera, attesa l’impossibilità di garantire il comportamento strutturale del materiale, attuale e futuro, in caso di ulteriori/impreviste/imprevedibili infiltrazioni d’acqua e delle concomitanti vibrazioni e/o sollecitazioni dei mezzi operativi cui l’intera struttura delle biocelle sarà sottoposta in fase di operatività;
- c) ritenute valide e condivisibili le motivazioni espresse dal D.LL., soprattutto perché volte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, dei beni e delle attrezzature, ed accertato che il nuovo importo contrattuale, relativo ai Lavori (...), risulta essere pari ad € 265.480,30 (e quindi in diminuzione di € 16.227,18 rispetto all’importo originario di € 281.707,48) e che l’importo complessivo dell’intervento (comprensivo quindi anche delle “Somme a disposizione della S.A.”, pari a € 126.677,23) rientra nei limiti del Q.E. di progetto già approvato, ovvero senza ulteriori aggravii per la S.A. in quanto nei limiti dell’impegno di spesa già previsto/stanziato;
- d) dato atto che la proposta variazione (in diminuzione) dei lavori (...) è giustificata/determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili e non altera la natura generale del contratto;
- e) dato atto che, per effetto della variante in corso d’opera di cui trattasi, non è prevista alcuna proroga del termine contrattuale di durata dei lavori a farsi.

Il Presidente rappresenta al Consiglio che l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (applicabile, *ratione temporis*, al contratto d’appalto in questione in quanto sottoscritto “a valle” di «Procedura negoziata» bandita ed espletata in data antecedente all’efficacia del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023), disciplinante le modifiche dei contratti in corso di esecuzione, stabilisce, al comma 1, quanto segue:

«Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

- a) (...);
b) (...);



c) *ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (...):*

- 1) *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera (...);*
- 2) *la modifica non altera la natura generale del contratto».*

In considerazione del fatto che, dalla “*Proposta di variante in c.o.*” fatta pervenire dal Rup emerge la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla su riportata disposizione legislativa affinché si possa ritualmente procedere alla modifica di un contratto pubblico nel corso della sua esecuzione e ritenendo la sopra richiamata proposta pienamente condivisibile (anche perché non richiede alcun impegno di spesa aggiuntivo, anzi prevede una diminuzione dell’impegno di spesa originariamente assunto, nè proroga del termine originariamente fissato per l’ultimazione dei lavori), il Presidente propone al Consiglio di procedere alla formale approvazione della variante proposta.

Il Consiglio, all’esito di apposito dibattito, adotta, **all’unanimità**, la seguente

DELIBERA N. 48

con cui:

- 1) **dà atto** che, per le ragioni esposte nella sopra riportata parte motiva, si rende necessario procedere all’approvazione di variante in corso d’opera (dei lavori e, dunque) del contratto d’appalto sottoscritto, il 04.10.2023 (ed acquisito, in pari data, al Prot. “*EcoAmbiente Salerno SpA*” n. 20230004079), con l’O.E. «*GR Costruzioni del geometra Gennaro Roma*» (P.Iva: 04578690614 – C.F.: RMOG NR84D04E791N), per l’esecuzione dei lavori di ripristino solai e rifacimento letto biocelle presso l’Impianto di Compostaggio di Eboli (SA) (Cig: 9937140358);
- 2) **prende atto** della “*Proposta di approvazione di variante in corso d’opera*” fatta pervenire dal Rup (Prot. “*EcoAmbiente Salerno SpA*” 23.04.2024 n. 20240001486), sulla base di “*Progetto di variante*” elaborato – a termini degli artt. 106 del D.Lgs. 50/2016 ed 8 del D.M. 49/2018 (applicabili, *ratione temporis*, al variando contratto d’appalto perché sottoscritto “a valle” di «*Procedura negoziata*» bandita ed espletata in data antecedente all’efficacia del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023) - dal D.LL. ed acquisito al Prot. “*EcoAmbiente Salerno SpA*” 19.04.2024 n. 20240001443;
- 3) **prende atto** che, dalla documentazione richiamata sub 2, emerge che:
 - 3.1) *il nuovo importo dei lavori, a seguito della variante proposta, «risulta essere pari ad € 265.480,30 (e quindi in diminuzione di € 16.227,18 rispetto all’importo originario di € 281.707,48) e che l’importo complessivo dell’intervento (comprensivo quindi anche delle “Somme a disposizione della S.A.”, pari a € 126.677,23) rientra nei limiti del Q.E. di progetto già approvato, ovvero senza*



- ulteriori aggravati per la S.A. in quanto nei limiti dell'impegno di spesa già previsto/stanziato»;*
- 3.2) *la variante proposta «è giustificata/determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili e non altera la natura generale del contratto»;*
 - 3.3) *«per effetto della variante in corso d'opera di cui trattasi, non è prevista alcuna proroga del termine contrattuale di durata dei lavori a farsi»;*
 - 4) **approva** – ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. "c)", D.Lgs. 50/2016 - la "*Proposta di variante in corso d'opera*" sopra richiamata;
 - 5) **dà atto** che, ad esclusione delle parti incompatibili con la sopra richiamata (ed approvata) variante in diminuzione, il contratto d'appalto originariamente sottoscritto, come integrato e rimane valido ed efficace in ogni sua prescrizione;
 - 6) **dispone** che, in considerazione del fatto che i lavori a farsi in variante sono *inter alia* giustificati e finalizzati a tutelare la sicurezza dei lavoratori, dei beni e delle attrezzature, si proceda (a termini dell'art. 32, commi 8 e 13, D.Lgs. 50/2016, anch'essi, per le medesime ragioni chiarite sub 2, applicabili, *ratione temporis*, al variando contratto in corso di esecuzione), nelle more della sottoscrizione/formalizzazione dell'«*Atto aggiuntivo – Addendum contrattuale*», all'esecuzione anticipata ed in via d'urgenza delle prestazioni affidate in variante e, dunque, alla consegna e continuazione, senza soluzione di continuità, dei lavori a farsi;
 - 7) **dà mandato ed autorizza** il Presidente a procedere, senza indugio, alla sottoscrizione/formalizzazione di apposito «*Secondo Atto aggiuntivo – Addendum contrattuale*», modificativo, solo nei sensi e per i contenuti sopra riportati, dell'originario contratto d'appalto (Prot. "*EcoAmbiente Salerno SpA*" 04.10.2023 n. 20230004079) e del primo «*Atto aggiuntivo – Addendum contrattuale*» (Prot. "*EcoAmbiente Salerno SpA*" 09.02.2024 n. 20240000540);
 - 8) **dà mandato** al Rup di procedere a tutti i consequenziali adempimenti di legge;
 - 9) **dispone** che il presente deliberato venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al Rup nonché Responsabile del «*Settore Affari Generali, Logistica, Gare e Contratti*» (ing. Vincenzo Apicella), al Responsabile dell'«*Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy*» ed al Responsabile dell'«*Organo di Staff*», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

*** **

QUARTA questione delle "Varie ed eventuali": Vincoli temporanei (cd. "Time deposit") su liquidità presenti sui conti correnti bancari aziendali al fine di conseguire migliori tassi d'interesse: valutazioni e provvedimenti.

Il Presidente rende noto che, in esecuzione del mandato conferitogli con delibera n. 162 adottata da questo C.d.A. nella seduta del 30.10.2023, ha provveduto ad immobilizzare, per la durata di sei mesi da ultimo decorsi, una porzione delle complessive



liquidità societarie depositate su conto corrente bancario aziendale, onde conseguire tasso di interesse attivo maggiore rispetto al tasso “ordinario” altrimenti proposto sulle somme in giacenza.

Il Presidente illustra al C.d.A. gli esiti molto positivi e confortanti dell’immobilizzazione eseguita (e in scadenza alla data odierna) e - al fine di garantire a questa Società un tasso d’interesse attivo, migliore e più conveniente rispetto ai tassi “ordinari” (peraltro in forte calo per effetto di un trend di riduzione generalizzato e comune all’intero sistema bancario) riconosciuti sulle somme in giacenza presso i conti correnti bancari - propone di ripetere l’operazione, per la medesima durata di sei mesi, confermando, rispetto alla precedente operazione effettuata, l’importo delle somme da immobilizzare.

Prima di procedere oltre, il Presidente rappresenta che, come chiarito in vista della discussione che ha, di poi, portato all’adozione delle su riportate delibere nn. 46, 47 e 48, l’argomento introdotto – sebbene non inserito nel comunicato «*Ordine del giorno*» dell’assise odierna – può essere sottoposto all’attenzione ed all’eventuale deliberazione del Consiglio, vista la partecipazione di tutti i suoi componenti in carica nonché di tutti i componenti del Collegio sindacale.

Consentendolo lo Statuto, il Presidente chiede al Consiglio di avviare la discussione propedeutica all’adozione di opportuna deliberazione sulla questione esposta, non riportata nell’Ordine del giorno.

I Componenti del Consiglio si dichiarano disposti ad avviare la discussione.

Il Consiglio, all’esito di apposito dibattito, adotta, **all’unanimità**, la seguente

DELIBERA N. 49

con cui:

- 1) **approva** la proposta del Presidente di procedere ad immobilizzazione bancaria, di durata semestrale, di porzione delle liquidità aziendali presso il medesimo Istituto di credito che - in esecuzione di quanto deciso da questo Consiglio con pregressa delibera n. 162 adottata da questo C.d.A. nella seduta del 30.10.2023 - ha offerto, a questa Società, il precedente omologo servizio finanziario semestrale in scadenza alla data odierna;
- 2) **dispone** che l’immobilizzazione a farsi riguardi un importo della liquidità da vincolare identico rispetto alla precedente omologa operazione richiamata sub 1;
- 3) **dà mandato** al Presidente di provvedere, entro i limiti sopra specificati, a tutti gli adempimenti ed atti necessari, anche aventi rilevanza esterna, per dare corso all’immobilizzazione delle somme;
- 4) **dispone** che il presente deliberato venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al Responsabile del «*Settore Affari Generali, Logistica, Gare e Contratti*», al Responsabile dell’«*Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy*» ed al Responsabile



dell'«*Organo di Staff*», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

*** *** ***

Nessuno prende più la parola.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11:30 a.m..

Del che è verbale.

F.to
Il Segretario verbalizzante
avv. Emilio Ferraro

F.to
Il Presidente del C.d.A.
dott. Vincenzo Petrosino

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO, MUNITO DI SOTTOSCRIZIONI AUTOGRAFE DEI SOPRA INDICATI FIRMATARI, È CUSTODITO PRESSO GLI UFFICI DELLA «ECOAMBIENTE SALERNO SpA».